

Videocitofono, l'installazione non costituisce innovazione

Impianti

Si tratta di adeguamento tecnologico di un sistema esistente

Riguarda l'impugnazione di una delibera di sostituzione dell'impianto citofonico la sentenza del Tribunale di Torino 3247/2024 che ha rigettato la domanda. Chi ha proposto il ricorso sosteneva che le maggioranze con cui la sostituzione del vecchio impianto era stata deliberata non erano quelle previste dal Codice per le innovazioni. Si era dato il via libera con la metà più uno di teste e millesimi come richiesto invece per le opere di manutenzione straordinaria. Il totale smantellamento dell'impianto citofonico esistente costituito da impianti relativi alle singole scale con un impianto elettronico esterno costituito da un videocitofono digitale di nuova generazione e con installazione di tubazione esterna prima non esistente, integrava una modifica sostanziale da considerarsi innovazione.

Il tribunale non concorda e spiega: la previsione del videocitofono è un adeguamento tecnologico di un impianto realizzato in epoca diversa e con minori caratteristiche tecniche. Il concetto di innovazione impone invece una trasformazione, un'introduzione di qualcosa di completamente estraneo.

—**Eugenia Parisi**